

# TRIBUNALE CIVILE DI BARI SEZIONE PRIMA

## IL GIUDICE

R.G. 20109/2014 G.U. dott. A. Pellegrini

- visto il ricorso depositato in data 30.12.2014 da O Classica Classica, nato il 25.01.1995 in Edo State Nigeria, con il quale lo stesso impugnava nei confronti della Commissione Territoriale di Bari il provvedimento reso da quest' ultima in data 03.12.2014 di diniego della richiesta di protezione internazionale e chiedeva il riconoscimento del diritto alla medesima quanto meno nelle forme della protezione sussidiaria o del diritto di asilo o infine del diritto alla protezione umanitaria con conseguente rilascio del permesso di soggiorno;
- rilevato che la Commissione Territoriale di Bari si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della domanda;
- rilevato che, secondo la Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 ed ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007, requisito per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell' appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del D.Lgs. n. 251/2007 poi è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno costituito dalla condanna a morte o all' esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

0

Qualora tali fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto

tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione ragionevole della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008).

-premesso che il ricorrente in sede di audizione dinanzi alla Commissione dichiarava di aver lasciato il suo Paese in ragione della sua omosessualità; sin da piccolo frequentava un amico poi divenuto da adulto suo partner; quando suo padre seppe tale notizia lo cacciava di casa minacciandolo di morte; andava quindi a vivere dal suo compagno un giorno mentre era a lavoro, veniva a sapere che questi era stato arrestato per cui, preoccupato, decideva di scappare;

-ritenuto di condividere le motivazioni addotte dalla Commissione Territoriale a sostegno del suo provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale del ricorrente in ragione della contraddittorietà ed inverosimiglianza delle circostanze riferite e poste alla base della sua istanza che appaiono meramente strumentali e stereotipate nonché della molteplicità di versioni fornite; in relazione alla scoperta della sua omosessualità riferiva il ricorrente dapprima che la stessa era stata scoperta dal padre, poi al contrario che era stata la gente del villaggio; al riguardo appare incomprensibile che gli abitanti del villaggio, appresa la notizia della sua omosessualità, non abbiano posto in essere azioni violente nei suoi confronti o non lo abbiano denunciato alla polizia; eguale discorso vale per il padre; parimenti appare inverosimile che il ricorrente e il suo compagno possano aver convissuto tranquillamente nel medesimo villaggio invece di fuggire;

- rilevato che, al contrario, la situazione in cui attualmente si trova il paese di provenienza del ricorrente (Nigeria) consente di effettuare una nuova valutazione e riconsiderazione rispetto a quanto deliberato dalla Commissione in ordine alla sua posizione e di consentire l' accoglimento della domanda nei limiti appresso indicati; al riguardo è sufficiente il richiamo all' attuale situazione della Nigeria e alla condizione dei suoi abitanti, come specificamente delineata dai rapporti di organizzazioni umanitarie (rapporti Amnesty International) nonché da elementi presuntivi evincibili dalle informazioni presenti sul sito del Ministero degli Esteri e quotidianamente sui mezzi di informazione di massa, che costituiscono elementi valutativi assimilabili al fatto notorio.

In particolare non è contestabile il drammatico sviluppo che in Nigeria ha conosciuto negli ultimi anni l' attività dei gruppi terroristici di ispirazione islamica e che portava anche all' uccisione di nostri connazionali, ad opera soprattutto del noto gruppo terroristico denominato Boko Haram, colpevole di quotidiani massacri di nigeriani, per la gran parte di fede cristiana, e attentati indiscriminati; sovente giunge notizia dello sterminio di interi villaggi nel nord est del Paese ad opera degli integralisti islamici colpevoli dell' indiscriminata uccisione di donne, bambini e gente



RG n. 20109/2014

inerme e del rapimento di centinaia di giovani studenti nigeriani così come non è contestabile che da ultimo gli attentati terroristici e i rischi per l'incolumità dei cittadini si stanno pian piano spostando anche verso il Centro e il Sud della Nigeria.

Orbene, in tale situazione, tenendo conto del clima di insicurezza che caratterizza anche il Centro e il Sud del Paese, pur non rientrando la situazione del ricorrente nella nozione di rifugiato, poiché non sussiste nei suoi confronti una persecuzione individuale, e non versando tale zona del Paese in una situazione di violenza indiscriminata quale quella caratterizzante il Nord della Nigeria, si ritiene che il ricorrente debba considerarsi ammissibile alla protezione umanitaria.

Si compensano le spese processuali attesa la particolare natura del procedimento.

P.Q.M.

# ACCOGLIE

il ricorso depositato in data 30.12.2014 da Oscalo Company, nato il 25.01.1995 in Edo State Nigeria e per l'effetto

#### **DICHIARA**

che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell' art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98.

### **COMPENSA**

le spese processuali.

Così deciso in Bari il 14.07.2016.

il Giudice

dott. Angelo Pellegrini